

COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli
nella seduta del 20 marzo 2003.**

Alemanno, Amoruso, Angioni, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Emerenzio Barbieri, Benedetti Valentini, Berlusconi, Berselli, Biondi, Boato, Bono, Bonaiuti, Bossi, Brancher, Brugger, Buontempo, Buttiglione, Calzolaio, Cima, Colucci, Contento, Delfino, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Intini, Kessler, La Malfa, Landi Di Chiavenna, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Michelini, Molgora, Paroli, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Rizzi, Rizzo, Rosso, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valentino, Valducci, Vernetti, Vianello, Viceconte, Viespoli, Vietti, Zacchera.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Amoruso, Angioni, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Emerenzio Barbieri, Benedetti Valentini, Berlusconi, Berselli, Biondi, Bono, Bonaiuti, Bossi, Brancher, Brugger, Buontempo, Buttiglione, Calzolaio, Cicu, Cima, Colucci, Contento, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Intini, Kessler, La Malfa, Landi Di Chiavenna, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mattarella, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Michelini,

Molgora, Mussi, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiacomo, Rizzo, Rosso, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valentino, Valducci, Vernetti, Vianello, Viceconte, Viespoli, Vietti, Zacchera.

Annunzio di proposte di legge.

In data 19 marzo 2003 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

SCALTRITTI: « Nuove disposizioni sulla pesca marittima » (3801);

MILANESE ed altri: « Istituzione di una casa da gioco nel comune di Salerno » (3802);

MILIOTO: « Modifiche alla legge 29 gennaio 1994, n. 87, in materia di computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti » (3803);

MISURACA: « Istituzione dell'università degli studi di Caltanissetta » (3804);

MISURACA: « Interventi in favore del polo universitario di Caltanissetta » (3805);

LA GRUA ed altri: « Estensione agli ufficiali di polizia giudiziaria che svolgono funzioni di pubblico ministero o di assistenza al pubblico ministero in udienza dell'indennità spettante ai giudici onorari » (3806);

DEIANA ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta

sulle strutture militari straniere e pluri-nazionali presenti sul territorio nazionale » (3807).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissione dal Senato.

In data 19 marzo 2003 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

S. 2011. — « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 febbraio 2003, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione » (*approvato dal Senato*) (3799);

S. 2015. — « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, recante disposizioni urgenti in materia di contributi in favore delle attività dello spettacolo » (*approvato dal Senato*) (3800).

Saranno stampati e distribuiti.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

CENTO: « Nuove norme sulla elezione della Camera dei deputati » (3527) *Parere della II Commissione;*

ROTUNDO: « Riconoscimento del 19 marzo, San Giuseppe, quale giorno festivo » (3635) *Parere della V Commissione;*

STUCCHI: « Riconoscimento di ricorrenze religiose quali festività agli effetti civili » (3697) *Parere delle Commissioni V e XI.*

II Commissione (Giustizia):

RAVA: « Istituzione in Alessandria di una sezione distaccata della corte di ap-

pello di Torino e di una sezione di corte di assise di appello » (3558) *Parere delle Commissioni I, V e XI;*

« Delega al Governo per l'istituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili » (3744) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale) e XIV;*

III Commissione (Affari esteri):

« Partecipazione finanziaria italiana al primo aumento di capitale della Interamerican Investment Corporation, nonché alla ricostituzione delle risorse del Fondo asiatico di sviluppo, del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo e dell'Asem trust fund » (3519) *Parere delle Commissioni I, V e XIII.*

VI Commissione (Finanze):

FIORI: « Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, in materia di esenzione dall'ICI per l'abitazione principale » (3710) *Parere delle Commissioni I, V e VIII.*

XII Commissione (Affari sociali):

DEIANA ed altri: « Modifiche alla legge 20 maggio 1985, n. 222, e altre disposizioni per la destinazione di una quota del gettito IRPEF alle associazioni femminili » (3266) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Assegnazioni di proposte di inchiesta parlamentare a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, le seguenti proposte di

inchiesta parlamentare sono assegnate, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

IX Commissione (Trasporti):

PISICCHIO ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli incidenti stradali in Italia » (doc. XXII, n. 11) — *Parere delle Commissioni I, II e VIII.*

XII Commissione (Affari sociali):

MARIO PEPE ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle spese nel settore sanitario » (doc. XXII, n. 12) — *Parere delle Commissioni I, II, V e Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Trasmissione dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti — sezione autonomie — con lettera in data 18 marzo 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione e la relativa relazione, emessa dalla sezione stessa nell'adunanza del 4 febbraio 2003, concernente la gestione del trasporto pubblico locale e lo stato di attuazione della riforma a livello regionale.

Questa documentazione sarà trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione dal ministro delle comunicazioni.

Il ministro delle comunicazioni, con lettere del 13 marzo 2003, ha trasmesso due note relative all'attuazione data all'ordine del giorno in Assemblea BOATO n. 9/688/65, in parte accolto e in parte accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 12 luglio 2001, concernente i compiti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e all'ordine del giorno in Commissione

PANATTONI ed altri n. 0/3200-bis/IX/1, accolto dal Governo nella seduta della IX Commissione (Trasporti) del 10 ottobre 2002, concernente la proroga delle agevolazioni postali per le spedizioni dei prodotti editoriali.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alle Commissioni I (Affari costituzionali) e IX (Trasporti), competenti per materia.

Trasmissione dal ministro dell'economia e delle finanze.

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera del 14 marzo 2003, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno in Assemblea PAROLO ed altri n. 9/3450/11, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 17 dicembre 2002, concernente iniziative per evitare l'insorgere di contenziosi a seguito della proroga dei termini delle procedure di occupazione d'urgenza per l'esecuzione delle opere di cui alla legge n. 219 del 1981 e della presentazione delle istanze di definizione amministrativa per i contenziosi ex Agensud.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alle Commissioni V (Bilancio) e VI (Finanze), competenti per materia.

Trasmissione da un consiglio regionale.

La presidenza della regione siciliana, con lettera in data 7 marzo 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 31 dicembre 1991, n. 433, la relazione del comitato Stato-regione previsto dal citato articolo 4, sullo stato di attuazione degli interventi, sull'entità dei finanziamenti utilizzati e sulla regolarità delle procedure adottate per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli

eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa (doc. CXXIII, n. 1).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla VIII Commissione (Ambiente).

Trasmissione da un difensore civico regionale.

Il difensore civico della regione Piemonte, con lettera in data 11 marzo 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la relazione sull'attività svolta dallo stesso difensore civico, relativa all'anno 2002 (doc. CXXVIII, n. 2/2).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali).

Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 20 marzo 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera *a*), della legge 22 febbraio 2001, n. 36, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante fissazione dei limiti di esposizione, dei lavori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generali a frequenze comprese tra 100 Khz e 300 Ghz (194).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VIII Commissione permanente (Ambiente), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 9 aprile 2003.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 20 marzo 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4,

comma 2, lettera *a*), della legge 22 febbraio 2001, n. 36, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 hz) generati dagli elettrodi (195).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VIII Commissione permanente (Ambiente), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 9 aprile 2003.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 20 marzo 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 1° marzo 2002, n. 39, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico (196).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VIII Commissione permanente (Ambiente), nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del regolamento, alla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea). Tali Commissioni dovranno esprimere il prescritto parere entro il 29 aprile 2003. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 9 aprile 2003.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 20 marzo 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 1° marzo 2002, n. 39, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2000/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14

dicembre 2000, e 2001/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2001, relative all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale (197).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla XII Commissione permanente (Affari sociali), nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del regolamento, alla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea). Tali Commissioni dovranno esprimere il prescritto parere entro il 29 aprile 2003.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 19 marzo 2003, pagina 4, prima colonna, trentunesima riga, il numero 7322 è sostituito dal numero 3722.

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-
LEGGE 18 FEBBRAIO 2003, N. 25, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI
IN MATERIA DI ONERI GENERALI DEL SISTEMA ELETTRICO (3688)**

(A.C. 3688 - Sezione 1)

**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 1.

1. Il decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 23 dicembre 2002, n. 281.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL
TESTO DEL GOVERNO**

ARTICOLO 1.

(Oneri generali del sistema elettrico).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2004, gli oneri generali del sistema elettrico, di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono costituiti da:

a) i costi connessi allo smantellamento delle centrali elettronucleari di-

smesse, alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare ed alle attività connesse e conseguenti;

b) i costi relativi all'attività di ricerca e di sviluppo finalizzata all'innovazione tecnologica di interesse generale per il sistema elettrico;

c) l'applicazione di condizioni tariffarie favorevoli per le forniture di energia elettrica previste dalle disposizioni richiamate nell'articolo 2, punto 2.4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 30 giugno 1997, e dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 19 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 16 febbraio 1996;

d) la reintegrazione dei maggiori costi derivanti dalla forzata rilocalizzazione all'estero delle attività di scarico a terra e rigassificazione del gas naturale importato dall'ENEL spa dalla Nigeria, in base agli impegni contrattuali assunti anteriormente alla data del 19 febbraio 1997, e che non possono essere recuperati a seguito dell'entrata in vigore della direttiva n. 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, pari ai costi annui effettivamente sostenuti derivanti dal complesso dei relativi impegni contrattuali, al netto dei costi di rigassificazione del gas naturale, sommati agli oneri derivanti dalle perdite tecniche, effettivamente sostenuti fino al 1° gennaio 2010.

ARTICOLO 2.

(Esclusione delle compensazioni).

1. Dal 1° gennaio 2002 non si applica la compensazione come definita all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 26 gennaio 2000, e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 3 febbraio 2000.

2. Il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con uno o più decreti, determina le partite economiche relative agli oneri di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *a*) e *b*), del citato decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 26 gennaio 2000, e successive modificazioni, maturati fino al 31 dicembre 2003, nonché le partite economiche relative al comma 1, ed impartisce le disposizioni necessarie ai fini del rimborso di tali partite economiche e della copertura del relativo fabbisogno, ferme restando le modalità di calcolo vigenti non incompatibili con il presente decreto.

3. Dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2003, per ogni esercizio, ai soli fini della liquidazione delle partite economiche, eventuali oneri negativi maturati complessivamente da ciascuna società sono annullati, fatti salvi gli eventuali oneri positivi maturati complessivamente da ciascuna altra società. Alle società di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 3 settembre 1999, sono attribuiti, anche per il periodo precedente la cessione, gli eventuali oneri positivi maturati dalle stesse, fermo restando l'annullamento degli oneri negativi.

4. Dagli acquisti da terzi nazionali di cui alla lettera *a*) del comma 8 dell'articolo 5 del citato decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 26 gennaio 2000, e successive modificazioni, sono esclusi gli acquisti dell'energia di cui al secondo ed al terzo

periodo del comma 12 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

5. Al fine di tutelare la sicurezza e l'economicità del sistema elettrico nazionale, gli oneri di cui all'articolo 1 possono essere modificati con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

ARTICOLO 3.

(Criteri per nuove installazioni e potenziamento di impianti esistenti).

1. Ai fini dell'effettuazione della valutazione d'impatto ambientale (VIA) sui progetti di nuova installazione, ovvero di modifica o ripotenziamento di impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, valutati ai sensi del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, sono considerati prioritari i progetti di ambientalizzazione delle centrali esistenti che garantiscono la riduzione delle emissioni inquinanti complessive, nonché i progetti che comportano il riutilizzo di siti già dotati di adeguate infrastrutture di collegamento alla rete elettrica nazionale, ovvero che contribuiscono alla diversificazione verso fonti primarie competitive, ovvero che comportano un miglioramento dell'equilibrio tra domanda ed offerta di energia elettrica, almeno a livello regionale, anche tenendo conto degli sviluppi della rete di trasmissione e delle nuove centrali già autorizzate.

2. Il termine per l'espletamento della VIA, effettuata ai sensi del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, è prorogato, anche per i procedimenti in corso, di ulteriori novanta giorni dalla data di trasmissione da parte del proponente delle eventuali integrazioni progettuali richieste, una sola volta, a fini istruttori.

3. Il gestore della rete di trasmissione nazionale provvede a trasmettere al Ministero delle attività produttive analisi pre-

visionali di cui al comma 1, sulla base dei dati su domanda e offerta, flussi di energia e assetto della rete, nonché evoluzione della potenza installata prevista.

4. Con decreto dei Ministri delle attività produttive e dell'ambiente e della tutela del territorio, su proposta del comitato paritetico di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del citato decreto-legge n. 7 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2002, integrato con rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, è approvato periodicamente l'elenco dei progetti che rientrano nelle priorità di cui al comma 1.

5. Al fine di assicurare il corretto adempimento delle eventuali prescrizioni previste dai decreti di compatibilità ambientale per gli impianti di produzione di energia elettrica assoggettati alle procedure di VIA di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, i soggetti proponenti versano all'entrata del bilancio dello Stato un contributo pari a diecimila euro, che sarà riassegnato ad apposito capitolo del bilancio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

ARTICOLO. 4.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 3688 – Sezione 2)

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 2:

al comma 2, dopo le parole: « dell'economia e delle finanze, » sono inserite

le seguenti: « sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas che si esprime entro il termine di trenta giorni, »;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Al fine di tutelare la sicurezza e l'economicità del sistema energetico nazionale, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas che si esprime entro il termine di trenta giorni, possono essere individuati ulteriori oneri generali afferenti al sistema energetico ».

All'articolo 3:

al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In tali casi è prorogato di novanta giorni anche il termine per la conclusione del procedimento autorizzatorio di cui all'articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 7 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2002 »;

dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. Nelle more della realizzazione dei progetti di nuova installazione, ovvero di modifica o ripotenziamento di impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, di cui al comma 1, e comunque non oltre il 31 dicembre 2004, il Ministro delle attività produttive, in relazione alla necessità di garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, può disporre l'utilizzazione di potenza elettrica per un ammontare non superiore a 4.000 MW netti, derivante dall'esercizio di impianti termoelettrici, per i quali non risulta garantito il rispetto dei limiti di emissione in atmosfera previsto dalle linee guida approvate con decreto del Ministro dell'ambiente in data 12 luglio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 30 luglio 1990.

2-ter. L'utilizzazione degli impianti termoelettrici prevista dal comma 2-bis avviene sulla base di piani transitori approvati con decreti del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentite le regioni interessate, anche su proposta del gestore della rete di trasmissione nazionale. I decreti di cui al presente comma sono volti ad assicurare l'ottimale gestione degli impianti termoelettrici interessati ed a ridurre le quantità di inquinanti emesse in atmosfera e le ricadute al suolo, tenuto conto del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 2 aprile 2002, n. 60. I medesimi decreti indicano in particolare le previsioni temporali di utilizzo degli impianti situati in aree di particolare pregio ambientale o sottoposte ad alto rischio ambientale.

2-quater. Fatti salvi i termini più restrittivi già definiti in sede di autorizzazione, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono attuati, secondo i progetti predisposti dai produttori ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, gli interventi di adeguamento degli impianti di cui al comma 2-bis ai limiti di emissione in atmosfera previsti dal citato decreto del Ministro dell'ambiente 12 luglio 1990. Le amministrazioni competenti provvedono alla conclusione degli eventuali procedimenti amministrativi ancora in corso relativi alla valutazione dei predetti progetti entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto »;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Ai fini della valutazione delle priorità di cui al comma 1, il gestore della rete di trasmissione nazionale provvede a trasmettere al Ministero delle attività produttive analisi previsionali relative ai dati su domanda e offerta, flussi di energia elettrica e assetto della rete elettrica, nonché sulla evoluzione della potenza installata prevista »;

al comma 4 le parole: « su proposta del comitato paritetico » sono sostituite dalle seguenti: « sentito il comitato paritetico »;

al comma 5, e aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di versamento del contributo di cui al precedente periodo, nonché, per le attività di verifica che non si concludono in un solo esercizio finanziario, le modalità di versamento in quote annue, in funzione della durata delle attività medesime »;

dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-bis. Al comma 4-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, le parole: "della procedura di VIA" sono sostituite dalle seguenti: "del procedimento unico di cui al comma 2" ».

Al titolo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e di realizzazione, potenziamento, utilizzazione e ambientalizzazione di impianti termoelettrici ».

(A.C. 3688 – Sezione 3)

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

(Oneri generali del sistema elettrico).

Sopprimerlo.

1. 1. Alfonso Gianni.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: dal 1° gennaio 2004 con le seguenti: dalla data di entrata in funzione della borsa del mercato elettrico.

- 1. 8.** Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: 1° gennaio 2004, aggiungere le seguenti: senza gravare sulle voci dei costi che concorrono a determinare le tariffe per l'utenza finale vincolata del settore elettrico,

- 1. 9.** Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: tali costi sono posti a carico della fiscalità generale;

- 1. 2.** Alfonso Gianni.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: innovazione tecnologica aggiungere le seguenti: , ivi compresi quelli derivanti dall'impiego di tecnologie per l'uso pulito di combustibili fossili nazionali,

- 1. 10.** Cabras, Maurandi, Quartiani.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: tali costi sono posti a carico della fiscalità generale;

- 1. 3.** Alfonso Gianni.

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: al netto dei costi di rigassificazione del gas naturale,

- 1. 6.** Polledri, Martinelli.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: al netto dei costi di rigassificazione del gas naturale con le seguenti: di rigassificazione in Francia e trasporto, al netto

del costo stimato della rigassificazione in Italia nell'ipotesi di ubicazione del terminale a Montalto di Castro.

- 1. 11.** Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: al 1° gennaio 2010 con le seguenti: alla data di entrata in vigore della piena liberalizzazione dell'utenza del sistema elettrico nazionale.

- 1. 12.** Nieddu, Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: 1° gennaio 2010 con le seguenti: 31 dicembre 2005.

- 1. 7.** Martinelli, Polledri.

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: tali costi sono posti a carico della fiscalità generale;

- 1. 4.** Alfonso Gianni.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Le entrate corrispondenti alle lettere a) e b) del comma 1 confluiscono in un apposito capitolo del fondo di cui all'articolo 110 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con il quale vengono finanziati progetti di ricerca ed innovazione tecnologici predisposti e/o coordinati dall'ENEA e corrispondenti ad uno o più dei seguenti indirizzi generali:

1) di rilevante impatto ambientale e tali da determinare misurabili effetti sul piano della competitività tecnologica, al fine di ridurre quantitativamente i consumi energetici, in particolare quelli di origine fossile;

2) di particolare impegno sotto l'aspetto scientifico, tecnologico, econo-

mico e di interesse per le prospettive di una ripresa di eccellenza tecnologica che favorisca il risparmio energetico e l'uso delle fonti rinnovabili.

1-ter. I progetti di cui al comma 1-*bis* sono approvati con deliberazione del Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

1. 5. Alfonso Gianni.

ART. 2.

(Esclusione delle compensazioni).

Sopprimerlo.

2. 1. Alfonso Gianni.

Al comma 1, sostituire le parole: Dal 1° gennaio 2002 con le seguenti: Dalla data di entrata in vigore della borsa del mercato elettrico.

2. 4. Nieddu, Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

Al comma 1, sostituire le parole: 1° gennaio 2002 con le seguenti: 1° gennaio 2004.

2. 5. Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

Al comma 1, sostituire le parole: 1° gennaio 2002 con le seguenti: 1° gennaio 2003.

2. 6. Gambini, Quartiani, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

Sopprimere il comma 2.

***2. 2.** Alfonso Gianni.

Sopprimere il comma 2.

***2. 7.** Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

Al comma 2, dopo la parola: determina aggiungere le seguenti: , sentite le Commissioni parlamentari competenti,

2. 8. Nieddu, Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

Al comma 5, dopo le parole: sistema energetico nazionale, aggiungere le seguenti: previa valutazione dell'impatto economico sui consumatori dei nuovi oneri o la modifica dei preesistenti svolta e resa pubblica sul proprio sito Internet dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas,

2. 9. Gambini, Quartiani, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

Al comma 5, dopo le parole: sistema energetico nazionale, aggiungere le seguenti: previa valutazione dell'impatto economico sui consumatori dei nuovi oneri o la modifica dei preesistenti fornita dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas alle Commissioni parlamentari competenti,

2. 10. Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

Al comma 5, dopo la parola: parere aggiungere la seguente: vincolante.

2. 3. Alfonso Gianni.

Al comma 5, dopo le parole: attività produttive, aggiungere le seguenti: sentita la Conferenza unificata e.

2. 11. Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

Al comma 5, sostituire le parole da: sentita l'Autorità fino a: trenta giorni con le seguenti: su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

2. 12. Nieddu, Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

Al comma 5, dopo la parola: sentita aggiungere le seguenti: la Conferenza unificata e.

2. 13. Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: , senza pregiudizio per i consumatori particolarmente sensibili al prezzo dell'elettricità.

***2. 14.** Mereu, Cozzi, D'Agrò.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: , senza pregiudizio per i consumatori particolarmente sensibili al prezzo dell'elettricità.

***2. 15.** Massidda.

ART. 3.

(Criteri per nuove installazioni e potenziamento di impianti esistenti).

Al comma 1, sopprimere le parole: i progetti di ambientalizzazione delle centrali esistenti che garantiscano la riduzione delle emissioni inquinanti complessive, nonché.

***3. 37.** Realacci, Verneti, Giachetti, Rocchi.

Al comma 1, sopprimere le parole: i progetti di ambientalizzazione delle cen-

trali esistenti che garantiscano la riduzione delle emissioni inquinanti complessive, nonché.

***3. 42.** Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

Al comma 1, dopo le parole: delle centrali esistenti aggiungere le seguenti: e di risparmio energetico, quali quelli di produzione congiunta di elettricità e di calore,

3. 45. Saglia, Zanetta, Polledri.

Al comma 1, sostituire le parole: delle emissioni inquinanti complessive con le seguenti: di tutte le emissioni inquinanti e climalteranti.

3. 1. Alfonso Gianni.

Al comma 1, dopo le parole: inquinanti complessive aggiungere le seguenti: che non prevedono l'uso di « orimulsion ».

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, le parole: , che ricadono in aree naturali protette o in zone già fortemente compromesse nel loro equilibrio ambientale.

3. 14. Sandri.

Al comma 1, dopo la parola: nonché aggiungere le seguenti: i progetti che rispondono ai criteri adottati nell'accordo tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane in materia di produzione di energia elettrica del 5 settembre 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 2002 e.

3. 15. Gambini, Quartiani, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

Al comma 1, sopprimere le parole: che comportano il riutilizzo di siti già dotati di adeguate infrastrutture di collegamento alla rete elettrica nazionale, ovvero

3. 5. Grotto.

Al comma 1, sostituire le parole da: contribuiscono alla diversificazione *fino a:* livello regionale *con le seguenti:* convertono in impianti a ciclo combinato alimentati con gas metano, garantendo così un consistente incremento di efficienza riducendo le emissioni inquinanti e climalteranti, favorendo la riduzione del *deficit* fra domanda ed offerta di energia elettrica.

3. 2. Alfonso Gianni.

Al comma 1, sopprimere la parola: almeno.

3. 16. Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: escludendo, comunque, da nuove installazioni le aree territoriali a vocazione prevalentemente agricola.

3. 3. Alfonso Gianni.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Non sono da considerarsi prioritari i progetti relativi a nuovi insediamenti per la produzione di energia elettrica previsti in aree territoriali ove la produzione di energia elettrica è notevolmente superiore al fabbisogno del territorio interessato.

3. 7. Grotto.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Non sono da considerarsi prioritari i progetti relativi a nuovi insediamenti

per la produzione di energia elettrica previsti in aree territoriali di pregio ambientale destinate da leggi nazionali e/o regionali a parco naturale.

3. 8. Grotto.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Relativamente ai progetti di cui al comma 1, previsti in territori ad elevata intensità industriale e ad alto rischio ambientale, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio predispone una valutazione ambientale strategica (VAS) riferita al territorio interessato.

3. 6. Grotto.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Relativamente ai progetti di cui al comma 1, situati in territori ad elevata intensità industriale e ad alto rischio ambientale, gli enti locali interessati, previa apposita deliberazione di una conferenza di servizi, convocata ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, possono chiedere l'approvazione da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di una valutazione ambientale strategica (VAS) riferita al territorio provinciale, sulla base di contenuti e procedure definiti dallo stesso Ministro secondo i principi di cui alla Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001.

3. 4. Polledri, Martinelli, Realacci, Reduzzi.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: , *effettuata con le seguenti:* e di tutto il procedimento autorizzativo, effettuato.

3. 9. Alfonso Gianni.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: dalla data di trasmissione *fino alla fine del periodo.*

3. 10. Alfonso Gianni.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , riaprendo i termini per la presentazione delle osservazioni di cui all'articolo 6, comma 9, della legge 8 luglio 1986, n. 349, e consentendo la consultazione pubblica di dette integrazioni per i cittadini e gli altri soggetti o enti interessati, secondo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, n. 229.

***3. 17.** Gambini, Quartiani, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , riaprendo i termini per la presentazione delle osservazioni di cui all'articolo 6, comma 9, della legge 8 luglio 1986, n. 349, e consentendo la consultazione pubblica di dette integrazioni per i cittadini e gli altri soggetti o enti interessati, secondo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, n. 229.

***3. 38.** Realacci, Verneti, Rocchi, Giachetti.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , riaprendo i termini per la presentazione delle osservazioni di cui all'articolo 6, comma 9, della legge 8 luglio 1986, n. 349, e consentendo la consultazione pubblica di dette integrazioni per i cittadini e gli altri soggetti o enti interessati, secondo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, n. 229.

***3. 43.** Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

Sopprimere i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater.

****3. 39.** Realacci, Verneti, Rocchi, Giachetti.

Sopprimere i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater.

****3. 44.** Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

Sopprimere il comma 2-bis.

3. 11. Alfonso Gianni.

Al comma 2-bis, sopprimere le parole: di potenza superiore a 300 MW termici, di cui al comma 1.

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: Ministro delle attività produttive, *aggiungere le seguenti:* d'intesa con la Conferenza unificata,

3. 18. Gambini, Quartiani, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

Al comma 2-bis, sostituire le parole: 31 dicembre 2004 *con le seguenti:* 31 dicembre 2003.

3. 19. Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

Al comma 2-bis, sostituire le parole: 31 dicembre 2004 *con le seguenti:* 31 luglio 2004.

3. 20. Nieddu, Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

Al comma 2-bis, dopo le parole: del sistema elettrico nazionale *aggiungere le seguenti:* sulla base di un piano predisposto dal gestore della rete di trasmissione nazionale, sentite le regioni interessate e la Conferenza unificata.

3. 21. Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.